




**REGIONE  
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO  
ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

SERVIZIO ATTIVITÀ  
ECONOMICHE CONSUMATORI



## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 30.04.2014

Il Responsabile A.P.  
Camere di Commercio e Consumatori  
Dott. ssa Giulia De Marco

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	A.P. Consumatori e Camere di Commercio
Tipo materia	Tutela dei consumatori
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**N. 84** del 30.04.2014  
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 160DIR/2014/00084


**OGGETTO:** Art. 2, comma 5, della L.R. 12/06 e artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006: Verifica dei requisiti e delle attività delle associazioni dei consumatori ai fini del rinnovo dell'iscrizione nel Registro Regionale.

Il Dirigente del Servizio Attività Economiche consumatori

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 94 del 30/04/2013 "Conferimento incarico di titolarità dell'Alta Professionalità di tipologia A) denominata *Camere di Commercio e iniziative a favore dei consumatori*;

In Bari, presso la sede del Servizio Attività Economiche Consumatori, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A. P. *Camere di Commercio e iniziative a favore dei consumatori*, riceve la seguente relazione:

"La legge regionale n.12 del 15.05.2006 detta norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti e il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 stabilisce i requisiti e modalità di iscrizione nel Registro Regionale dei consumatori e degli utenti nonché le procedure di funzionamento della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti.

In particolare l'art. 2 del R.R.19/06 "Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro Regionale dei consumatori e degli utenti" stabilisce che le associazioni dei consumatori, ai fini del rinnovo dell'iscrizione nel registro regionale, devono presentare, entro il 30 maggio di ogni anno, domanda di mantenimento dell'iscrizione nel Registro, allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 71 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, attestante la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento e dettagliata relazione dell'attività svolta nell'anno precedente.



Con decreto n. 260 del 21 dicembre 2012 il Ministero Sviluppo Economico ha emanato il Regolamento che detta le norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e con circolare n. 176970 del 29/10/2013 il MISE definisce le istruzioni operative per la predisposizione di un unico elenco nazionale degli iscritti delle associazioni per i successivi controlli da parte delle amministrazioni.

Tanto premesso, si propone, per uniformità con le politiche nazionali, di attivare visite ispettive di controllo a tutte le associazioni iscritte nel Registro Regionale, istituito con A.D. n. 43/2007, in applicazione della l.r. 12/2006, per la verifica dei requisiti dichiarati e la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000".

**VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.




**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001**

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**DETERMINA**

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

- di predisporre , entro 30 giorni dalla data del presente atto, le visite ispettive a tutte le associazioni iscritte nel Registro Regionale, per la verifica dei requisiti dichiarati e dell'attività svolta, in attuazione dell'articolo 2 del Regolamento regionale n. 19/2006 e dell'art. 71 del DPR 445/2000.
- Di stabilire che l'istruttoria e le verifiche sono effettuate a cura del personale del Servizio competente in materia.
- L'istruttoria e le verifiche devono risultare da verbali sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal rappresentante dell'associazione di consumatori.
- Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato formalmente la completezza della documentazione presentata dalle associazioni dei consumatori, effettua un sopralluogo presso le sedi delle stesse.
- La modalità di verifica è di tipo puntuale per cui tutte le associazioni che hanno presentato la documentazione per il rinnovo dell'iscrizione nel Registro Regionale sono oggetto di verifica tramite sopralluogo da parte del personale incaricato.
- La verifica dovrà accertare, tra l'altro, l'idoneità della sede regionale, nonché quella delle sedi provinciali dichiarate, e la relativa corrispondenza ai requisiti richiesti dall'art. 2, lett. g) del Regolamento Regionale n. 19/06.
- L'associazione durante il sopralluogo, la cui data dovrà essere concordata a cura dell'ufficio, dovrà mettere a disposizione del personale incaricato gli originali degli atti di approvazione del bilancio o rendiconto e l'elenco completo degli iscritti.
- Il personale incaricato dovrà verificare l'effettiva approvazione del bilancio o del rendiconto dagli organi preposti dell'associazione e dovrà controllare il numero degli iscritti risultante dagli elenchi ed accertare l'avvenuto pagamento della quota associativa;



- Qualora gli atti e la documentazione originale siano distribuiti su più sedi regionali dell'associazione, la verifica viene effettuata a campione su una delle sedi dell'associazione, ma nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità la verifica è estesa a tutte le sedi dell'associazione.
- L'esito della verifica sarà reso noto all'associazione con comunicazione scritta del Servizio competente;
- nel caso di esito negativo, per la mancanza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'art. 2 del R. R.19/06, con determinazione dirigenziale si provvederà alla cancellazione dell'associazione dal Registro Regionale.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in unico originale e composto da n. 4 facciate, all'Albo del Servizio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo online nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il Dirigente di Servizio  
Dr. Pietro Trabace

Il presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Alta Professionalità "CdC e consumatori"

dr. Giulia De Marco

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pietro TRABACE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo del Servizio Attività Economiche Consumatori per n. 10 giorni consecutivi lavorativi dal

30.04.2014 al 15.05.2014

L'Incaricato